



STATUTO

Atto di costituzione presso Notaio Vittorio Zanardi Landi, Tarcento,
13 marzo 1981 (n. 22625); Registrato a Udine il 24/3/1981 al n. 3075.
Aggiornamento per adeguamento alle disposizioni del Decreto legislativo
del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), 26 settembre 2026.

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito, ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), un ente del Terzo Settore nella forma di associazione non riconosciuta denominato "CICT – CENTRO INIZIATIVE CULTURALI DI TARCENTO – ETS", in breve "CICT – ETS". L'Associazione ha sede legale in Tarcento, presso la residenza del/della presidente in carica.

Articolo 2

Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nelle sue attività, l'Associazione persegue la promozione, la diffusione e la valorizzazione di diverse forme artistiche con particolare riferimento alla letteratura, alle arti visive, alla storia e alla memoria, con l'obiettivo di favorire una cultura di pace, di fraternità e di inclusione anche attraverso l'opera di artisti, poeti e scrittori del territorio.

In generale, l'Associazione svolge attività a favore dei soci o di terzi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 117/2017, consistenti in interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, di organizzazione e di gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività formative ed editoriali, mostre, proiezioni, spettacoli teatrali, concerti e iniziative affini volte alla promozione della cultura. Nella pratica, tali attività si concretizzano nell'organizzazione e realizzazione di incontri culturali, presentazioni di libri e letture sceniche, esposizioni e mostre, nonché nella realizzazione e diffusione di pubblicazioni editoriali e di altre iniziative culturali e artistiche affini, finalizzate alla promozione della cultura e alla valorizzazione della letteratura, delle arti visive, della storia e della memoria. L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017 e dai relativi decreti attuativi.

LA SEGRETARIA

Graziella Vuerich

Graziella Vuerich

IL PRESIDENTE

Andrea Lucatello

Andrea Lucatello

LA SEGRETARIA

Graziella Vuerich

Graziella Vuerich

IL PRESIDENTE

Andrea Lucatello

Andrea Lucatello

Articolo 3

Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati (quote associative), da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ente, da donazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, e dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale e da quelle diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5

Ammissione dei soci e durata del rapporto

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e si impegnino a operare per il loro raggiungimento. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di diniego, l'organo amministrativo deve motivare la deliberazione entro 60 giorni e comunicarla all'interessato, il quale può proporre appello all'Assemblea. La partecipazione alla vita associativa è disciplinata secondo criteri di democrazia e uguaglianza dei diritti. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso, esclusione o decesso. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);
3. Il Presidente.

Articolo 7

Assemblea e diritti degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto a un voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o dalla maggioranza dell'Organo di amministrazione. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato (anche via e-mail o PEC) o affisso nei locali della sede almeno otto giorni prima della riunione. L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

LA SEGRETARIA
Graziella Vuerich

Graziella Vuerich

IL PRESIDENTE
Andrea Lucatello

Andrea Lucatello

- b) nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone domanda scritta indirizzata al presidente che si impegna a renderli fruibili entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Articolo 8

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9

Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i propri associati ed è composto da un numero dispari di membri (da un minimo di 3 a un massimo stabilito dall'Assemblea). Resta in carica per il periodo stabilito dall'atto di nomina (massimo 3 anni) e i suoi componenti sono rieleggibili. L'Organo di amministrazione gestisce l'ente, attua le deliberazioni assembleari, delibera sull'ammissione dei soci, redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 11

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.